

Annotazioni leggendo la bozza modifica regolamento GGG

Emendamento agli articoli 7 -8 – 9 – 10 del Regolamento GGG in vigore.

Vogliamo riportare, con alcune modifiche, il regolamento GGG, negli articoli sopra indicati, agli articoli che lo regolavano ante approvazione Coni del 16/12/2010, così come qui di seguito indicato.

La Democrazia è simile ad un delicatissimo congegno composto da un articolato sistema di pesi e contrappesi in un perenne precario equilibrio. La Minoranza è parte essenziale di questo meccanismo: se non funziona la Minoranza, il dispositivo si guasta e la Democrazia non è più funzionante e funzionale.

Compito della Maggioranza è quello di governare, e compito della Minoranza è quello di controllare e verificare gli atti della Maggioranza minuziosamente, di portare alla luce e denunciare eventuali errori ed inefficienze, di proporre soluzioni alternative, per far sì che chi governa si senta spronato a fare sempre meglio al fine di non perdere i consensi ricevuti; il tutto a vantaggio dei colleghi Giudici e dello Sport in genere . E, quando serve, è dovere della Minoranza trasformarsi in Opposizione, anche dura, tenace, inflessibile. Solo nei regimi autoritari Maggioranza e Minoranza condividono sempre le stesse posizioni

Una Minoranza efficiente ed efficace garantisce il buon governo della Maggioranza.

Tradizionalmente, si definisce “opposizione” quel soggetto “politico” che, organizzato secondo schemi tipizzati, esercita una funzione, da un lato, “negativa” di critica e controllo dell’operato del governo, e, dall’altro, “positiva” di prospettazione di un indirizzo politico alternativo.

Perciò siamo a provarVi l’inserimento dei seguenti articoli nel Regolamento GGG

Articolo : LE ASSEMBLEE REGIONALI

- Le Assemblee Regionali si distinguono in ordinarie e straordinarie.
- Le Assemblee Regionali ordinarie hanno luogo alla scadenza del quarto anno del quadriennio olimpico e sono convocate dal Fiduciario Regionale (o in mancanza da uno dei componenti della Commissione Regionale, partendo dal più anziano), mediante apposito avviso da inoltrarsi almeno 10 giorni prima della data stabilita per la loro effettuazione. Le Assemblee devono essere svolte entro il 60° giorno successivo allo svolgimento della Assemblea Nazionale della Federazione. La data di effettuazione delle Assemblee regionali è fissata dalla Commissione Nazionale e comunicata ai Fiduciari Regionali almeno 30 giorni prima. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno, **comprenderà la relazione tecnico-morale scritta e distribuita a tutti gli aventi diritto a partecipare all’Assemblea e da sottoporre ad approvazione della Assemblea Regionale**, l’elezione dei componenti della Commissione Regionale.

- Le Assemblee Regionali straordinarie sono convocate dal Fiduciario Regionale, previa comunicazione al Fiduciario Nazionale e d’intesa con la Commissione Nazionale, su richiesta scritta e motivata presentata dalla metà più uno dei Giudici aventi diritto a voto nella regione, e/o nelle ipotesi di vacanze nella Commissione Regionale, verificatesi prima della fine del mandato quadriennale, tali da compromettere la regolare funzionalità dell’organo ed alle quali non si possa far fronte con surroghe tra i primi dei non eletti. Nel caso di Assemblee Regionali straordinarie che si svolgano non oltre un anno dalla data dell’ultima Assemblea, i Delegati saranno gli stessi della precedente, salvo che il giudice delegato non sia più tesserato, o sia deceduto o sia altrimenti permanentemente impedito. In questi casi si provvederà alla surroga con il primo dei delegati supplenti. Se ciò non fosse possibile, si procederà ad effettuare nuove Assemblee Provinciali straordinarie. Trascorso il termine dell’anno dall’ultima Assemblea occorrerà indire nuove Assemblee Provinciali straordinarie.

- Di seguito si indicano le norme comuni alle Assemblee Regionali ordinarie e

straordinarie:

a - partecipano di diritto alle Assemblee Regionali:

- i Delegati eletti nelle Assemblee Provinciali ciascuno recante un solo voto;
- il Fiduciario Regionale, o l'eventuale Commissario Straordinario ed i componenti della Commissione Regionale;
- i Fiduciari Provinciali e Locali;

- i Candidati alla Commissione Regionale:

- il Presidente ed i Consiglieri Federali;
 - il Fiduciario Nazionale G.G.G.;
 - i componenti della Commissione Nazionale G.G.G.;
 - il Presidente del Comitato Regionale FIDAL o un suo delegato;
- b - hanno diritto di voto esclusivamente i Delegati eletti nelle Assemblee Provinciali, secondo le norme di cui al presente Regolamento;

c- I candidati alle Commissioni Regionali non hanno diritto di voto nelle Assemblee Regionali e non possono essere eletti delegati;

d - l'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei delegati eletti nella regione; in seconda convocazione, da effettuarsi dopo che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima, purché sia presente almeno il 40% dei delegati eletti nella regione. Dopo che sono state ufficialmente comunicate all'Assemblea le risultanze della Verifica Poteri, eventuali ritardatari non potranno partecipare alle votazioni in corso ma solo a quelle successive.

Possono assistere all'Assemblea, senza diritto di voto, anche i giudici della regione non Delegati;

e - il primo punto all'ordine del giorno deve essere costituito dalla nomina dell'Ufficio di Presidenza composto da un Presidente dell'Assemblea e da un Segretario, su proposta del Fiduciario Regionale. Il Segretario redigerà il verbale (controfirmato dal Presidente) da conservare agli atti e da inviare, in copia, alla Commissione Nazionale;

f - la Verifica dei Poteri, cioè del diritto di partecipazione e di voto e lo scrutinio dei voti, viene effettuata da una **Commissione composta dal Giudice Unico Regionale con funzioni di Presidente** o, in sua assenza, da un componente del Consiglio Regionale Fidal delegato dal Presidente del Comitato Regionale e da due giudici non Candidati **e non Delegati** nominati dalla Commissione Regionale o dal Commissario Straordinario;

g - le elezioni avvengono a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto, **utilizzando una scheda elettorale vistata e consegnata dalla Commissione Verifica Poteri;**

h - per l'elezione dei componenti della Commissione Regionale, ogni Delegato può votare un numero di candidati non superiore ai 2/3 dei componenti da eleggere. (cioè 2 o 3 o 5 per una Commissione composta da 3 o 5 o 7 componenti)

Le preferenze in eccedenza determineranno l'annullamento della scheda. Qualora uno o più degli eletti dichiarasse in Assemblea la propria indisponibilità a ricoprire la carica, essi saranno sostituiti dal primo dei non eletti, e così via fino alla completa composizione della Commissione. Analogamente si procederà qualora uno o più degli eletti dichiarino entro 15 giorni dall'elezione la propria indisponibilità a ricoprire la carica;

i - per tutte le altre votazioni, che avvengono a maggioranza semplice, per le quali non siano previste specifiche modalità nel presente Regolamento, il tipo di votazione viene stabilito dal Presidente dell'Assemblea tra le seguenti forme:

- per alzata di mano;
- per appello nominale;
- a scrutinio segreto;

h - eventuali reclami sulla validità delle operazioni di voto e di scrutinio o sui requisiti di eleggibilità dei giudici votati, se non presentati in Assemblea, devono essere inviati entro 48 ore dalla chiusura dell'Assemblea, a mezzo lettera raccomandata, alla Commissione Nazionale G.G.G. competente per la decisione, e, per conoscenza, al Presidente del Comitato Regionale FIDAL.

Articolo : IL FIDUCIARIO REGIONALE

- Il Fiduciario Regionale è il responsabile del G.G.G. in regione. Attua, sul territorio, le direttive e le indicazioni programmatiche approvate dal Consiglio Regionale Fidal.

- Il Fiduciario Regionale è nominato dalla Commissione Nazionale G.G.G.
- E' scelto tra i componenti eletti della Commissione Regionale.
- Può essere rinominato nella carica con un limite massimo di **due** mandati consecutivi.
- Resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico.
- In caso di decesso, decadenza, dimissioni o impedimento permanente è sostituito, per l'ordinaria amministrazione e fino alla nomina del nuovo Fiduciario, dal Vice Fiduciario Regionale e, in caso di impossibilità da parte di questo, dal componente della Commissione Regionale più anziano di tesseramento o, in subordine, di età. Si provvederà, quindi, alla nomina del nuovo Fiduciario Regionale secondo le modalità di cui al presente comma, previa reintegrazione della Commissione Regionale attraverso la surroga con il primo dei non eletti, o, in mancanza ed in caso di compromissione della regolare funzionalità dell'organo, previa indizione (a cura del Fiduciario Nazionale o del Commissario Straordinario ove nominato) dell'Assemblea Regionale Straordinaria per l'elezione di una nuova Commissione regionale. L'Assemblea dovrà essere tenuta non oltre il termine di 60 giorni dal momento in cui si è verificata la vacanza.
- Il Fiduciario Regionale può essere dichiarato decaduto dall'incarico e dalla carica di componente della Commissione Regionale con provvedimento motivato della Commissione Nazionale:
 - per violazione delle norme statutarie e/o regolamentari;
 - per irregolarità, a lui imputabili anche solo per colpa grave, nella gestione delle manifestazioni;
 - per sfiducia espressa da almeno 2/3 dei Giudici aventi diritto a voto nella regione;
 - per squalifica o sospensione inflitta dagli Organi di Giustizia Federale;
 - nonché nelle ipotesi di decadenza dell'intera Commissione Regionale previste dal presente Regolamento.
- Il Fiduciario Regionale, o in sua assenza il Vice Fiduciario Regionale o altro componente della Commissione Regionale a ciò appositamente delegato, partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Regionale e del Consiglio di Presidenza (laddove costituito), ai quali risponde della efficienza del Gruppo; presenta le esigenze formulate dalla Commissione e dal Consiglio Regionale; propone l'omologazione dei primati e delle migliori prestazioni regionali ed effettua l'omologazione dei risultati delle manifestazioni effettuate in regione; comunica alla Commissione Nazionale G.G.G. ed al Presidente del Comitato Regionale FIDAL la nomina di uno o due Vice Fiduciari Regionali, di cui uno Vicario, scelti fra i componenti della Commissione Regionale.
- Il Fiduciario Regionale convoca e presiede la Commissione e il Consiglio Regionale. In caso di assenza o di impedimento temporaneo viene sostituito dal Vice Fiduciario Regionale Vicario in tutte le funzioni. Coordina le decisioni della Commissione Regionale per quanto si riferisce al reclutamento, al tesseramento, all'addestramento, all'inquadramento, alla qualificazione ed alla specializzazione dei Giudici nella regione di pertinenza. Deve curare che presso la sede del Comitato regionale FIDAL vengano conservati comunicati, circolari e qualsiasi documento inerente la attività del G.G.G.
- **Il Fiduciario Regionale predispone alla fine di ogni anno un Bilancio Sociale sull'attività svolta dal GGG regionale che verrà letto e discussa nella prima Commissione dell'anno successivo e successivamente divulgato a tutto il Gruppo e/o pubblicato sul sito Regionale e Nazionale.**

Articolo: LA COMMISSIONE REGIONALE

- La Commissione Regionale è composta da un numero dispari di membri fissato dal Consiglio Regionale tra un minimo di tre ed un massimo di sette. Il Fiduciario Regionale è compreso nel numero dei componenti della Commissione Regionale. L'elezione della Commissione Regionale è soggetta a convalida da parte della Commissione Nazionale G.G.G.. Dura in carica fino al termine del quadriennio olimpico.
- Possono essere eletti alla carica di componente della Commissione Regionale G.G.G. tutti i giudici della regione aventi diritto a voto, con un limite massimo di **due mandati consecutivi**. Le candidature devono pervenire entro le ore 12.00 del 7°

giorno antecedente lo svolgimento della Assemblea Regionale alla Segreteria del Comitato Regionale FIDAL. Possono candidarsi tutti i giudici della regione aventi diritto a voto, in regola con il tesseramento per l'anno in corso, che abbiano almeno due anni di anzianità. L'elenco dei candidati verrà comunicato dal Presidente dell'Assemblea. In caso di parità di voti sarà eletto il giudice che vanta una maggiore anzianità di tesseramento o, in subordine, il più anziano di età.

- I componenti della Commissione Regionale, che risultino assenti senza giustificato motivo alle riunioni della Commissione o del Consiglio Regionale per almeno tre volte consecutive, saranno dichiarati decaduti con deliberazione della Commissione Nazionale, dietro richiesta del Fiduciario Regionale.

- Le dimissioni di un componente della Commissione Regionale devono essere presentate al Fiduciario Regionale. Tutte le vacanze della Commissione Regionale vengono coperte con i primi dei non eletti nell'ultima Assemblea. Ove non vi siano o siano in numero insufficiente, tale che la mancata reintegrazione possa compromettere la regolare funzionalità dell'organo, il Fiduciario Nazionale, sentito il Fiduciario Regionale ed informato il Presidente del Comitato Regionale FIDAL, autorizzerà la convocazione delle Assemblee straordinarie (Provinciali e Regionale) per la reintegrazione della Commissione Regionale.

- La Commissione Regionale decade, comunque, assieme al Fiduciario Regionale, quando si verifichi una situazione di vacanza della metà più uno dei suoi componenti. Può essere, altresì, dichiarata decaduta, assieme al Fiduciario Regionale, con provvedimento motivato della Commissione Nazionale, nei casi, collegialmente imputabili anche solo per colpa grave, di accertata violazione delle

manifestazioni, per sfiducia espressa da almeno 2/3 dei Giudici della regione aventi diritto a voto, per squalifiche o sospensioni inflitte dagli Organi di Giustizia Federale. In tale ipotesi il Fiduciario Nazionale, sentita la Commissione Nazionale ed il Presidente del Comitato Regionale, procede alla nomina di un Commissario Straordinario per la gestione del Gruppo, il quale dovrà provvedere a convocare l'Assemblea straordinaria da tenersi entro il termine di 60 giorni dal momento in cui si è verificata la decadenza.

- La Commissione Regionale, **convocata per scritto dal Fiduciario Regionale almeno 10 giorni prima della data fissata, con lettera contenente l'ordine del giorno**, si riunisce ogni qual volta il Fiduciario Regionale lo ritenga necessario, e comunque non meno di **4 volte l'anno**, per la gestione del Gruppo, ovvero su richiesta scritta e motivata di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Delle riunioni della Commissione Regionale deve essere data preventiva notizia al Presidente del Comitato Regionale. Le riunioni sono valide se vi partecipano il Fiduciario Regionale, o in sua assenza il Vice Fiduciario Vicario, ed almeno la metà dei suoi restanti componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del Fiduciario Regionale o di chi in sua vece presiede la riunione. Di ogni riunione dovrà essere redatto apposito verbale, **da redigere durante la seduta, consegnare a tutti i membri della Commissione entro il giorno successivo, approvare durante la seduta successiva**, da conservare agli atti del Comitato Regionale. E' facoltà del Fiduciario Regionale ed **dei membri della Commissione, previa avviso al Fiduciario Regionale**, invitare alle riunioni altre persone che, per il loro specifico incarico, possano collaborare fattivamente ai lavori della Commissione.
- La Commissione Regionale opera in base alle direttive impartite dalla Commissione Nazionale del G.G.G.
- Sono compiti della Commissione Regionale:

a - coordinare le attività regionali in armonia con il calendario delle manifestazioni approvate dal Comitato Regionale e predisporre, **ad ogni inizio anno, per scritto**, il piano del fabbisogno economico relativo al funzionamento del Gruppo, in rapporto alle esigenze dell'attività agonistica ed alle iniziative intese al miglioramento delle prestazioni dei giudici della regione;

b - garantire i servizi di giuria nelle manifestazioni internazionali, nazionali ed interregionali a completamento delle convocazioni disposte dagli organi nazionali;

c - procedere alle designazioni ed alle convocazioni regionali, fermo restando la facoltà di delega delle giurie per le manifestazioni regionali e, se necessario, per altre minori, ai Fiduciari provinciali e/o locali;

d - curare il reclutamento, la formazione, l'impiego, l'inquadramento, l'aggiornamento e, per delega della Commissione Nazionale, il tesseramento dei giudici nell'ambito regionale;

e - dare attuazione alle norme sulla qualificazione e specializzazione dei giudici;
f - promuovere forme di incentivazione a favore dei giudici meritevoli;

g - nominare Gruppi Tecnici di Lavoro a livello regionale;

h - istituire eventualmente Elenchi Speciali, a livello regionale, per particolari mansioni;

i - controllare l'attività degli organi provinciali del G.G.G. e valutare l'operato tecnico e comportamentale dei giudici della regione;

l - esaminare i casi di irregolarità nel funzionamento delle giurie o di singoli giudici, ovvero i casi di comportamento non conforme alle norme da parte di giudici operanti in campo, trasmettendo le risultanze alla Commissione Nazionale per i provvedimenti di competenza e/o per l'inoltro agli Organi di Giustizia federale, limitatamente ai casi suscettibili di provvedimenti tecnici o disciplinari.

- I componenti della Commissione Regionale devono, inoltre, collaborare con il Fiduciario Regionale espletando quei compiti che vengono loro specificatamente assegnati.

Articolo: IL CONSIGLIO REGIONALE

Il Consiglio Regionale è così costituito:

- il Fiduciario Regionale;
- i Componenti della Commissione Regionale;
- i Fiduciari Provinciali.

Possono partecipare alle riunioni, con parere consultivo, i Fiduciari Locali.

E' facoltà del Fiduciario Regionale, **dei membri della Commissione e dei Fiduciari provinciali**, previa comunicazione al Fiduciario Regionale, di invitare alle riunioni altre persone che, per il loro specifico incarico, possano collaborare ai lavori del Consiglio.

- Dura in carica l'intero quadriennio olimpico e si riunisce ogni qual volta il Fiduciario Regionale lo ritenga utile e, comunque, non meno di **quattro** volte l'anno. Viene convocata, almeno 10 giorni prima, per scritto, con relativo ordine del giorno, dal Fiduciario Regionale. Il Consiglio è, inoltre, convocato qualora la maggioranza più uno dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta e motivata al Fiduciario Regionale. Il Consiglio è presieduto dal Fiduciario Regionale o in sua assenza dal Vice Fiduciario Regionale o da altro componente della Commissione Regionale a ciò appositamente delegato. Delle riunioni del Consiglio Regionale deve essere data preventiva notizia al Presidente del Comitato Regionale e di esse deve essere redatto apposito verbale **da redigere durante la seduta, consegnare a tutti i membri del Consiglio entro il giorno successivo, approvare durante la seduta successiva**

- Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide se siano presenti la metà più uno degli aventi diritto. Esso delibera a maggioranza dei presenti, ed in caso di parità di voti prevale il voto del Fiduciario Regionale o di chi in sua vece la presiede.

- Il Consiglio Regionale, sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici espressi dagli organi centrali del G.G.G.:

a - esamina tutti i problemi inerenti le attività del G.G.G. regionale;

b - valuta le problematiche relative all'operato dei Giudici tenendo presenti le esperienze locali espresse dai Fiduciari Provinciali (e Locali ove nominati);

c - esprime parere consultivo per l'impiego dei fondi a disposizione del Gruppo;

d - progetta interventi di carattere generale inerenti il funzionamento degli organi periferici.

- In attuazione della Legge Costituzionale e dello Statuto Federale, l'articolazione periferica del G.G.G. nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano ha i caratteri di quella disposta per le Regioni ad ogni effetto organizzativo e decisionale.

- Nei casi di vacanza della Commissione Regionale il Consiglio è sospeso fino alla nomina del Commissario Straordinario ovvero fino alla ricostituzione della nuova Commissione.